

**LAMARRA Viviana**, *Componente della Consulta Forense dell'Ordine degli Psicologi*

Grazie e buongiorno a tutti.

Innanzitutto, vorrei ringraziare per l'invito gli organizzatori di questo seminario, a nome dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte ed, in particolare, da parte del nostro Presidente, il dottor Alessandro Lombardo di cui sono qui in rappresentanza, in quanto membro della Consulta Forense.

Siamo molto contenti di poter partecipare a questo dibattito, che vede presenti autorevoli esponenti delle categorie professionali coinvolte a vario titolo nella gestione dell'applicazione della Legge 54 del 2006; tale legge ha sancito il principio della bigenitorialità, ormai da circa dieci anni.

Infatti, in quanto psicologi siamo da tempo coinvolti come categoria professionale con modalità e tempistiche diverse, anche in modo trasversale, ad intervenire nell'ambito del diritto di famiglia, come consulenti nell'ambito di valutazione sulla genitorialità, in sede di separazione e divorzio e, in seguito, spesso, come specialisti di interventi di supporto alla genitorialità, di mediazione o di terapia, sia in contesti pubblici che privati.

Peraltro, il tema della bigenitorialità, per quanto ci riguarda, si inserisce anche in un contesto di vivace dibattito scientifico già da molti anni, e ancora oggi particolarmente produttivo sia riguardo ricerche sia riguardo pubblicazioni scientifiche sul tema nonché su temi specifici e tecnici, primo tra tutti quello dell'alienazione parentale, già nominata in precedenza, che spesso è stata oggetto di valutazione anche dagli organi giudiziari in sentenze e indicazioni poi diventate giurisprudenza in materia.

Quindi, la nostra partecipazione a questo seminario è per noi un'ulteriore opportunità di confronto e di discussione riguardo ai diversi punti di vista, alle criticità che sono emerse nel tempo riguardo all'applicazione pratica della legge, per addivenire, come auspicio, a strumenti e percorsi più funzionali in futuro.

Come è già stato detto, la famiglia di per sé è un sistema complesso e, in quanto psicologi, spesso interveniamo nelle dinamiche relazionali e affettive insite in questo sistema.

In ambito forense interveniamo in qualità di consulenti, in situazioni di contenzioso in particolare, in quanto ovviamente quando i genitori trovano autonomamente un accordo il nostro apporto non è necessario; interveniamo in un contesto dove alle nostre valutazioni possono conseguire, in misura variabile secondo quanto il giudice ritiene, delle decisioni con valore prescrittivo che incidono e producono veri e propri cambiamenti nella vita delle persone e, in particolare, in quella del minore.

Tutto ciò consideriamo, in un momento particolarmente delicato della loro esistenza, che è relativo già a un evento di "rottura" della famiglia, della coppia genitoriale e dell'equilibrio sino ad allora vissuto.

A differenza, della tipologia delle valutazioni in cui solitamente interveniamo come consulenti nella psicologia forense, dove per esempio dobbiamo verificare la presenza o meno di una patologia o di una disfunzione psichica, in questo caso il *focus* del nostro intervento è quello di verificare delle risorse e valutare le competenze genitoriali in un momento di conflitto e di stress della coppia genitoriale, al fine di tutelare l'equilibrio dei figli e il mantenimento del loro rapporto affettivo con entrambi i genitori, con l'obiettivo, quindi, di tutela dell'equilibrio psico-affettivo del minore e delle sue relazioni significative.

In questo senso, la legge 54 del 2006 ha chiarito, già all'epoca, in modo innovativo che proprio il mantenimento e la continuità in termini significativi del rapporto affettivo con entrambi i genitori è un diritto del minore che va tutelato, eliminando tra l'altro anche l'asimmetria tra i genitori, che prima era presente, ed era parzialmente superata solo con l'istituzione della possibilità dell'affidamento congiunto.

Di fatto, a dieci anni da questa introduzione, qual è la situazione effettiva?

A distanza di dieci anni c'è sicuramente una condivisione più o meno riconosciuta da tutti di tale principio, ma si evidenzia anche una non sempre facile applicazione di tale

principio nel concreto nelle situazioni più critiche e non solo. Si potrebbe dire che alcuni vecchi modelli culturali continuano comunque a perdurare nel tempo nonostante tutto, come già introdotto da altri relatori in precedenza.

L'indagine ISTAT pubblicata a novembre 2016 sui dati del 2015 riguardo gli effetti della legge sull'affido condiviso rileva che il cambiamento parrebbe solo nominale e con pochi rilievi su tutti gli altri aspetti; come possiamo vedere, solo l'otto per cento dei figli è affidato esclusivamente alla madre, ma la stessa indagine indica che questo è l'unico risultato evidente dell'applicazione della legge 54 del 2006, in quanto tutti gli altri elementi sono sostanzialmente rimasti identici. Sostanzialmente infatti il collocamento del minore è sempre e comunque dato alla madre: siamo intorno al 90 per cento e quindi di fatto non ci sono state grandi differenze. Tra l'altro, non ci sono state grandi differenze neppure per quel che riguarda la frequentazione con il genitore non collocatario; le modalità a cui si riferiva il vecchio modello di frequentazione del minore a weekend alterni e con un giorno infrasettimanale è rimasto sostanzialmente identico per la gran parte dei casi.

Quindi a fronte di un acclarato affidamento nominalmente condiviso, spesso non deriva nei fatti per il minore quella continuità di rapporto e di cure da parte di entrambi i genitori secondo quello che era il progetto del legislatore

Inoltre, nelle situazioni di particolare conflittualità in cui veniamo coinvolti, le dinamiche espulsive dell'uno o dell'altro genitore si sono molto inasprite anche a livello giudiziario e, da qui, molte sono le denunce e querele nei confronti dell'ex coniuge che riconducono ad altri procedimenti giudiziari o a dinamiche relazionali disfunzionali, di manipolazione psicologica che riconducono a loro volta a reiterate consulenze tecniche e a svariati progetti di supporto e di terapia con alterni risultati.

Lasciando per un attimo da parte le situazioni più critiche, mi preme presentare quella che è la posizione della comunità scientifica e dello stesso Consiglio nazionale degli Psicologi, che da sempre ha dato grande supporto al principio sottostante questa legge, e cioè quello di tutelare il diritto alla bigenitorialità e di porre grande attenzione al cosiddetto criterio dell'accesso all'altro genitore come indispensabile risorsa del genitore competente. Questo a partire dalle linee guida prodotte e sottoscritte da esponenti delle varie professionalità coinvolte, quali appunto psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, avvocati e magistrati, come per esempio nel Protocollo di Milano del 2012, oppure nella Carta di Civitanova o nelle Linee guida della SINPIA del 2007, o ancora con il Documento di superamento degli ostacoli alla bigenitorialità sottoscritto da alcuni esperti nel 2012 sino, formalmente, all'audizione in Commissione Giustizia del Senato dell'8 novembre 2011, dove è stato presentato il documento formale del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi) ove si rappresentavano i punti fondamentali per promuovere la salute dei minori come proposte di miglioramento della legge.

I punti che sono stati presentati in quest'ultimo documento si riferivano, quindi, alla proposta di una frequentazione equilibrata con entrambi i genitori, di un riferimento abitativo a doppio domicilio e alla necessità di tutelare il minore nel garantirgli cure e accudimento nella quotidianità da parte di entrambi i genitori. Per questo ci si è riferiti, tra l'altro, al supporto di studi internazionali che già all'epoca testavano la presenza di un migliore equilibrio e di una migliore salute psichica dei minori che avevano avuto un rapporto stabile e continuativo con la figura paterna.

Questo è l'elenco di tutte le carte che sono state sottoscritte.

Ancora oggi sono molti gli studi, soprattutto internazionali, ma anche italiani negli ultimi anni, che attestano le conseguenze negative sul minore dei comportamenti ostativi di uno dei genitori o del coinvolgimento diretto del minore nel loro conflitto.

Tra questi gli studi statunitensi sul conflitto di lealtà, conflitto che può comportare compromissioni importanti nello sviluppo psico-affettivo del bambino, quindi nei processi di identificazione, nell'autostima, nella capacità di adattamento, nella fiducia di base, portando anche a una vera e propria sintomatologia; vi sono poi altri studi internazionali, in collaborazione con l'Italia, come gli studi di Verrocchio e Baker oppure di Vezzetti e altri ancora, che hanno valutato le conseguenze positive dell'affidamento condiviso.

Non entro, ovviamente, nel merito, ma vi è anche un riferimento ad uno studio tedesco che ha selezionato ben 50 studi con oggetto le modalità di affidamento dei minori pubblicati su riviste internazionali; tra questi solo due hanno fornito risultati negativi per la custodia condivisa, undici non hanno mostrato una grande influenza, mentre ben il 74 per cento, attesta che la custodia condivisa ha prodotto inequivocabili risultati positivi per il minore e il suo corretto sviluppo psicologico, affettivo e relazionale.

Come Ordine professionale, qui in Piemonte, siamo molto attenti alla corretta applicazione della psicologia in ambito forense, tanto che sono state istituite due consulte all'interno dell'Ordine di cui una clinica, ma con un sottogruppo che si occupa degli aspetti forensi nei servizi, e l'altra, di cui sono membro, forense.

Siamo consapevoli che l'ambito relativo alle consulenze sulla valutazione delle competenze genitoriali è l'ambito più interessato dal nostro intervento e di nostra competenza.

In tal senso, ci stiamo adoperando per incentivare un aggiornamento continuo dei nostri iscritti sulle tematiche forensi, sulla necessità di applicare una metodologia corretta e sugli strumenti tecnici di valutazione, proprio considerando l'impatto del nostro lavoro in questo settore e soprattutto sulle persone; oltre, ovviamente, ad avere un occhio di particolare riguardo agli aspetti deontologici e di formazione specifica secondo le indicazioni che sono state date già da tempo dal Consiglio nazionale.

Da un punto di vista più pragmatico, ovviamente, ci sono stati relatori più competenti di me nel sottolineare le criticità che sistematicamente emergono nella gestione delle conseguenze della non applicazione, nel concreto, della legge e del principio sottostante.

Le sentenze della CEDU si sono purtroppo pronunciate in termini negativi sull'operato in Italia in alcuni casi conosciuti e già anche nominati.

In considerazione della necessità di intervenire in questi casi su un piano sia correttivo della realtà, quindi con dei dispositivi di collocamento e di frequentazione del bambino tutelanti, sia sul mondo "interno" del figlio e dei genitori, mi preme anche porre una giusta attenzione a quanto nel quotidiano verifichiamo riguardo la fatica e le difficoltà degli operatori che ereditano sul territorio i casi che vediamo in ambito forense, casi che devono essere gestiti con tutte le difficoltà inerenti anche agli aspetti deontologici relativi alla prescrizione di una terapia o supporto, oltre che relativi alla tempistica, ovviamente, perché il supporto e la terapia, che spesso indichiamo nelle nostre consulenze, sempre se condivisi attivamente dalla persona, che nel frattempo riveste all'interno dei Servizi Territoriali il ruolo di paziente con tutti gli obblighi e i diritti in tal senso connessi, necessitano di tempo e di risorse.

Per questo è necessario per noi tecnici valutare la differenza tra l'ambito di valutazione, di giudizio e di indicazione insito nel ruolo di CTU, e quello invece relativo al terapeuta che prende in carico il caso per curare, per empatizzare e creare un'alleanza con il proprio paziente, ma anche relativo ai doveri deontologici riguardo la sua riservatezza e la condivisione di un progetto terapeutico o di supporto veramente condiviso, non dato o prescritto.

Il consenso e la condivisione degli interventi in base alla richiesta individuale è importantissimo per noi operatori soprattutto nell'ambito dei servizi e della cura.

La costruzione di un percorso terapeutico nei tempi e nelle modalità personalizzate più indicate è altrettanto importante, com'è altrettanto importante il tempo per rielaborare il vissuto e per implementare le risorse per modificare le dinamiche disfunzionali; questo può, forse solo parzialmente, spiegare i tempi lunghi di intervento relativo al cambiamento delle dinamiche relazionali in una famiglia.

Concludendo.

Stante la difficoltà e i risultati non sempre soddisfacenti, come operatori direttamente coinvolti in questo ambito su molteplici piani, siamo ovviamente molto attenti alle proposte che ultimamente sono in discussione tra i tecnici; strumenti, quali i piani genitoriali, la figura del coordinatore genitoriale, già attivo in alcune Regioni d'Italia, l'applicazione del concetto dell'affidamento materialmente condiviso, la negoziazione assistita e, in ultimo, le linee guida del Tribunale di Brindisi, proprio in questi giorni in discussione, condivise anche dal Tribunale di Salerno.

Ritengo doveroso comunque sottolineare che secondo noi continua a essere imprescindibile che le situazioni debbano avere la giusta valutazione e personalizzazione e, in quanto psicologi, siamo molto attenti a valutare le persone e a non “massificare” gli interventi sotto un’unica etichetta o azione standard. Ritengo altrettanto doveroso però ricordare che tutelare il legame affettivo del minore e la sua relazione con entrambi i genitori deve comunque essere l’obiettivo comune cui tendere. In alcune situazioni estreme, infatti, duole constatare che negli interventi messi in atto i bambini possono perdere addirittura il riferimento di entrambe le figure genitoriali, pagando in prima persona la conflittualità degli adulti e l’inefficacia e miopia del sistema.

In alcune di queste iniziative che ho sopra indicato, la figura dello psicologo non è direttamente coinvolta. In ogni caso, da psicologa di indirizzo sistemico, mi sento di dire che in alcuni casi modificare anche solo un ingranaggio, come “disinnescare” la possibilità di ottenere dei vantaggi secondari dalla conflittualità o cambiare anche solo parte di un percorso stabilito, innesca un cambiamento, si spera, più funzionale.

Tra queste iniziative ritengo possa inserirsi l’istituzione del Registro Amministrativo del Diritto alla bigenitorialità del minore presentato oggi. È ovvio che nuove proposte anche relative alle azioni circoscritte di pratica quotidiana o atte a intervenire sugli aspetti culturali, che sono già emersi nelle relazioni precedenti, sono per noi oggetto di grande attenzione e siamo più che disponibili al confronto. Non abbiamo, al momento, una posizione formalmente condivisa in tal senso, dovendo ancora discuterne all’interno, ma sicuramente siamo disponibili a valutare le modalità con le quali tale Registro verrà proposto e attuato nelle sue finalità.

Grazie per l’attenzione